

NOTIZIARIO

n.

36

2024

BONUS NATALE 100 EURO
Riepilogo della disciplina

LE NOVITA' DEL MODELLO 770/2024
Riepilogo del provvedimento di riferimento

GENERAZIONE TERRA: DOMANDE DAL 30 OTTOBRE 2024
Riepilogo dell'agevolazione

BONUS NATALE 100 EURO

Grazie al c.d. “**Decreto Omnibus**”, è stata disposta l'**erogazione** da parte dei **datori di lavoro** – in qualità di sostituti d'imposta – di un **bonus** una tantum pari a **100 euro**.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

BONUS NATALE 100 EURO	
PREMESSA	<p>Il D.L. 113/2024 (c.d. “Decreto Omnibus”)¹ prevede” l'introduzione di un'indennità una tantum pari a 100,00 euro, il c.d. “bonus Natale”.</p> <p>In generale, la somma, spettante previa richiesta del dipendente, è subordinata al possesso di una serie di requisiti soggettivi e oggettivi, oltre ad essere riproporzionata in virtù dei periodi lavorati nel corso dell'anno d'imposta corrente: a seguito della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con cui il dipendente attesta il possesso dei suddetti requisiti), il datore di lavoro procede al riconoscimento del bonus in busta paga, salvo, poi, recuperarlo direttamente in F24, utilizzando il codice tributo che sarà opportunamente comunicato dall' Agenzia Entrate con apposita risoluzione.</p> <p>Il bonus 100,00 euro non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef.</p> <p>Dopo la conversione in legge del Decreto “Omnibus” l' Agenzia Entrate è intervenuta con la circolare n. 19/E del 10.10.2024 al fine di fornire le istruzioni operative necessarie al riconoscimento del contributo.</p>
A CHI SPETTA IL BONUS 100 EURO?	<p>Il bonus 100,00 è riservato ai soli titolari di un reddito di lavoro dipendente a nulla rilevando la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato).</p> <p>Sono escluse, pertanto le altre tipologie reddituali come, ad esempio, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente.</p>
I REQUISITI SOGGETTIVI E	<p>Il contributo una tantum è riservato ai lavoratori dipendenti per i quali</p>

¹ contenente “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, numero 143.

<p>OGGETTIVI PER AVERE DIRITTO AL BONUS</p>	<p>sussistono, congiuntamente, le seguenti condizioni:</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="427 472 491 568">a)</td> <td data-bbox="491 472 1439 568">Aver totalizzato, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 568 491 1361">b)</td> <td data-bbox="491 568 1439 1361"> <p>Avere:</p> <p>a) un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR,</p> <p>b) in alternativa, avere almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare cosiddetto "monogenitoriale" come individuato dall'art. 12, comma 1, lettera c), decimo periodo del TUIR. Tale requisito sussiste qualora, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'altro genitore è deceduto; ✓ l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; ✓ il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) ovvero è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus). <p>Le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso².</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 1361 491 1554">c)</td> <td data-bbox="491 1361 1439 1554">Avere un'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore (ad esclusione delle pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate) di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.</td> </tr> </table>	a)	Aver totalizzato, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro	b)	<p>Avere:</p> <p>a) un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR,</p> <p>b) in alternativa, avere almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare cosiddetto "monogenitoriale" come individuato dall'art. 12, comma 1, lettera c), decimo periodo del TUIR. Tale requisito sussiste qualora, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'altro genitore è deceduto; ✓ l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; ✓ il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) ovvero è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus). <p>Le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso².</p>	c)	Avere un'imposta lorda , determinata sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore (ad esclusione delle pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate) di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.
a)	Aver totalizzato, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro						
b)	<p>Avere:</p> <p>a) un coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR,</p> <p>b) in alternativa, avere almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare cosiddetto "monogenitoriale" come individuato dall'art. 12, comma 1, lettera c), decimo periodo del TUIR. Tale requisito sussiste qualora, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'altro genitore è deceduto; ✓ l'altro genitore non ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; ✓ il figlio è stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) ovvero è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus). <p>Le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche a ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso².</p>						
c)	Avere un'imposta lorda , determinata sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore (ad esclusione delle pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate) di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del TUIR.						
<p>REDDITO DI RIFERIMENTO</p>	<p>Con riguardo al requisito reddituale, si precisa che, ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l'ammontare del cosiddetto "reddito di riferimento", dove si tiene conto:</p>						

² in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 20, della Legge 76/2016

	<p>anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario³ per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, della quota di agevolazione ACE⁴, e delle somme elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità (c.d. mance), assoggettate a imposta sostitutiva⁵.</p> <p>Lo stesso DL 113/2024 include (articolo 2-bis, comma 3) nel calcolo del reddito complessivo ai fini dell'erogazione del bonus ulteriori importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero⁶ ◆ Regime speciale per i lavoratori impatriati⁷ ◆ Regime speciale per i lavoratori impatriati⁸ ◆ Nuovo regime speciale per lavoratori impatriati⁹ <p> Da notare, che lo stesso reddito complessivo è assunto al netto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.</p>
<p>FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO</p>	<p>Per poter essere considerati a carico ai fini fiscali, è necessario che il familiare (coniuge/figlio) sia titolare di un reddito personale non superiore (ciascuno) a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. La soglia descritta passa a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni¹⁰.</p> <p>Se nel corso dell'anno viene superata la soglia reddituale di 2.840,51/4.000,00 euro il familiare non può essere considerato a carico nemmeno parzialmente. Infatti, le citate soglie sono fissate con riguardo all'intero periodo d'imposta.</p>

³ articolo 1, comma 692, lettera g, della legge 27 dicembre 2019, n. 16

⁴ Art 1 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

⁵ di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

⁶ Art.44, comma 1, D-L 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122

⁷ Articolo 16, Decreto legislativo 14 settembre 2015, numero 147

⁸ Art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del DL 30 aprile 2019, numero 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, numero 58

⁹ Articolo 5, Decreto legislativo 27 dicembre 2023, numero 209

¹⁰ Il requisito dell'età non superiore a 24 anni è rispettato a patto che sussista anche per una sola parte dell'anno: pertanto, il limite ordinario di 2.840,51 euro torna rilevante nel momento in cui il figlio compie 25 anni.

	<p>Per il calcolo dei limiti di reddito, si deve tener conto delle somme che rientrano nel reddito complessivo rilevante ai fini fiscali, cui vanno aggiunti:</p> <table border="1" data-bbox="432 517 1437 815"> <tr> <td data-bbox="432 517 1437 573">i canoni di locazione tassati con la cedolare secca</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 573 1437 629">il reddito di impresa o di lavoro autonomo assoggettati al regime forfetario</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 629 1437 725">la quota esente delle retribuzioni percepite all'estero dai frontalieri e da coloro che lavorano a Montecarlo e San Marino (7.500,00 euro)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 725 1437 815">le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche, nonché dalla Santa Sede e da Enti gestiti direttamente dalla stessa</td> </tr> </table>	i canoni di locazione tassati con la cedolare secca	il reddito di impresa o di lavoro autonomo assoggettati al regime forfetario	la quota esente delle retribuzioni percepite all'estero dai frontalieri e da coloro che lavorano a Montecarlo e San Marino (7.500,00 euro)	le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche, nonché dalla Santa Sede e da Enti gestiti direttamente dalla stessa
i canoni di locazione tassati con la cedolare secca					
il reddito di impresa o di lavoro autonomo assoggettati al regime forfetario					
la quota esente delle retribuzioni percepite all'estero dai frontalieri e da coloro che lavorano a Montecarlo e San Marino (7.500,00 euro)					
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche, nonché dalla Santa Sede e da Enti gestiti direttamente dalla stessa					
<p>CAPIENZA FISCALE</p>	<p>In merito al requisito della capienza fiscale, per la legittima spettanza del bonus è necessario la verifica della capienza dell'imposta lorda (determinata sui redditi da lavoro dipendente) rispetto alla detrazione riconosciuta per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al periodo d'imposta 2024.</p> <p>In poche parole, sono esclusi dalla misura coloro che generano un'Irpef lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, che non eccede l'importo della detrazione fiscale per attività di lavoro.</p>				
<p>COME SI CALCOLA L'IMPORTO SPETTANTE</p>	<p>La somma spettante a titolo di bonus 100,00 euro è riproporzionata nell'importo in funzione dei periodi di lavoro totalizzati dal dipendente nell'anno 2024.</p> <p>Il calcolo dell'importo da riconoscere al lavoratore dipendente avviene considerando i giorni per i quali si ha diritto alla retribuzione.</p> <p>In nessun caso dev'essere effettuata una riduzione del bonus in presenza di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro (ad esempio il part-time orizzontale, verticale o ciclico).</p> <p> In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali spetta il bonus, le giornate comprese in periodi contemporanei devono essere considerate una sola volta.</p> <p>Nel numero di giorni rilevanti per la detrazione, si assumono non solo i periodi di effettivo svolgimento dell'attività ma, altresì festività, riposi settimanali, ecc.</p> <p>Fanno eccezione i periodi per i quali non spetta la retribuzione, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Aspettativa non retribuita; 				

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Permessi non retribuiti; ◆ Assenza ingiustificata o non retribuita; ◆ Non in forza in azienda a seguito di assunzione o cessazione. <p>I contribuenti che nel periodo d'imposta non possono far valere 365 giorni di produzione del reddito hanno diritto a un importo a titolo di detrazione fiscale riparametrato come segue:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>(detrazione annua calcolata in base all'articolo 13, comma 1, TUIR / 365) * giorni di detrazione maturati nell'anno.</p> </div>
<p>COME E QUANDO VIENE RICONOSCIUTO IL BONUS?</p>	<p>Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, il quale attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico ovvero dei soli figli in caso di nucleo familiare "monogenitoriale".</p> <p>La somma riconosciuta in busta paga, unitamente alla tredicesima mensilità, è recuperata dal datore di lavoro sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all'erogazione.</p> <p>Con apposita risoluzione l'Agenzia Entrate renderà noto il codice tributo da utilizzare in F24 per la compensazione.</p> <p>Successivamente all'erogazione, il sostituto d'imposta verifica, in sede di conguaglio di fine anno/fine rapporto, la spettanza dell'indennità e, qualora la stessa risulti non dovuta, provvede al recupero del relativo importo.</p>
<p>DICHIARAZIONE AL DATORE DI LAVORO</p>	<p>Il lavoratore dipendente, al fine di ottenere il bonus, è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta (datore di lavoro), a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell'indennità in esame.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: center;">RISORSE UTILI</p> <p style="text-align: center;">FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DIPENDENTE BONUS 100 EURO</p> </div>

	<p>Se, nel corso dell'anno 2024, il dipendente ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all'ultimo datore di lavoro, ossia colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, oltre alla dichiarazione sostitutiva, le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del contributo spettante.</p> <p>Qualora il dipendente abbia più contratti di lavoro dipendente a tempo parziale in essere, l'indennità è erogata dal sostituto d'imposta individuato dall'interessato.</p> <p>A tal fine, il lavoratore dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus, quali i redditi di lavoro dipendente e i giorni prestati presso gli altri datori di lavoro.</p> <p> Il datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.</p>
<p>IL BONUS IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI</p>	<p>Ferma restando la modalità di erogazione del bonus in busta paga, la somma spettante è rideterminata in dichiarazione dei redditi.</p> <p>Nel caso in cui il lavoratore, pur avendo diritto al bonus abbia percepito redditi non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di sostituto d'imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la sua spettanza, lo stesso può ottenere l'indennità direttamente in dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nel 2025.</p> <p>Al tempo stesso, il lavoratore dipendente che, in possesso dei requisiti, ha cessato l'attività lavorativa nel corso del 2024 può beneficiare dell'indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all'anno d'imposta 2024.</p> <p>Qualora il dipendente abbia beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l'ammontare del bonus</p>

indebitamente ricevuto.

LE NOVITA' DEL MODELLO 770/2024

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26.02.2024 è stato approvato il **modello 770/2024**, che i **sostituti d'imposta** devono utilizzare al fine di **comunicare i dati non inclusi** nelle **Certificazioni Uniche** (CU) e che deve essere **inviato** all'Agenzia delle Entrate **entro il 31.10.2023**.

LE NOVITA' DEL MODELLO 770/2024	
COMPOSIZIONE DEL MODELLO	<p>Il modello viene utilizzato per comunicare, in via telematica all'Agenzia delle Entrate, le ritenute operate su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ redditi di lavoro dipendente e assimilati; ◆ redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; ◆ dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico¹¹; ◆ locazioni brevi inserite all'interno della Certificazione Unica (CU)¹²; ◆ somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi¹³; ◆ somme liquidate a titolo di indennità di esproprio; ◆ somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive, conseguenti ad occupazioni d'urgenza. <p> L'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso la CU e, se richiesto, la Certificazione degli utili (modello CUPE) nei diversi termini previsti a tal fine¹⁴.</p>
SUDDIVISIONE	<p>È data facoltà ai sostituti d'imposta di suddividere il modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV ed SX relativi alle ritenute operate su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ redditi di lavoro dipendente e assimilati; ◆ redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;

¹¹ art. 25 del D.L. 78/2010.

¹² art. 4 del D.L. 50/2017.

¹³ art. 21, comma 15 della Legge 449/1997.

¹⁴ dall'art. 4 del [D.P.R. 322/1998](#).

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici, disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico già presenti nel quadro SY; ◆ locazioni brevi inserite all'interno della CU; ◆ somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive, conseguenti ad occupazioni d'urgenza. <p>Tale facoltà è riconosciuta sempreché siano state trasmesse:</p>  <ul style="list-style-type: none"> ◆ certificazioni concernenti i dati di lavoro dipendente e assimilati, ◆ certificazioni dati di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché, qualora richiesto, il modello CUPE.
<p>SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE IL MODELLO 770</p>	<p>Sono tenuti a presentare il modello 770/2024, i soggetti che nel 2023 abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché coloro che abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi del D.P.R. 600/1973¹⁵ e del D.P.R. 42/1988¹⁶.</p> <p>Tali soggetti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato, così come gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;

¹⁵ ex artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29.

¹⁶ art. 33, comma 4.

- ◆ gli **enti non commerciali** (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) **residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **associazioni non riconosciute**, i **consorzi**, le **aziende speciali**¹⁷ e le **altre organizzazioni** non appartenenti ad altri soggetti;
- ◆ le **società** e gli **enti di ogni tipo**, con o senza personalità giuridica, non **residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ i **Trust**;
- ◆ i **condomini**;
- ◆ le **società di persone** (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) **residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **società di armamento residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **società di fatto o irregolari residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **società** o le **associazioni senza personalità giuridica** costituite fra persone fisiche per l'**esercizio** in forma associata di **arti e professioni residenti** nel territorio dello Stato;
- ◆ le **aziende coniugali**, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- ◆ i gruppi europei d'interesse economico (**GEIE**);
- ◆ le **persone fisiche** che esercitano **imprese commerciali** o imprese **agricole**;
- ◆ le **persone fisiche** che esercitano **arti e professioni**;
- ◆ le **amministrazioni** dello **Stato**, comprese quelle con **ordinamento autonomo**, le quali operano le ritenute¹⁸;
- ◆ i **curatori fallimentari**, i **commissari liquidatori**, gli **eredi** che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto.

Si ricorda che **sono, in ogni caso, tenuti alla presentazione del modello 770/2024** i seguenti soggetti i quali:

- ◆ hanno applicato nel 2023 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari¹⁹;

¹⁷ istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge 142/1990.

¹⁸ ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 600/1973.

¹⁹ di cui al D.Lgs 239/1996.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ hanno applicato nel 2023 l'imposta sostitutiva sui dividendi²⁰; ◆ hanno applicato nel 2023 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs 461/1997 nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e d) del Tuir; ◆ sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. 461/1997; ◆ sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2023; ◆ sono rappresentanti fiscali di soggetti non residenti.
NOVITÀ DEL QUADRO SX	<p>Nel quadro SX vanno indicati i dati riepilogativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del credito 2022 derivante dalla precedente dichiarazione – modello 770/2023 – e del suo utilizzo in compensazione esterna, tramite modello F24²¹ entro la data di presentazione di questa dichiarazione; ◆ dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2023 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24. <p>Quest'anno nel quadro SX al rigo SX 1 compare la nuova colonna 6 per il trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d'imposta nei giorni festivi per il periodo dal 01.06.2023 al 21.09.2023²². L'importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.</p>
NOVITÀ DEL QUADRO SH	<p>Il quadro SH è destinato ad accogliere i redditi di capitale, i premi e le vincite, i proventi delle accettazioni bancarie, i proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti.</p> <p>Il quadro era presente anche nei modelli 770 degli anni scorsi, ma da quest'anno, per i premi riconosciuti ai lavoratori sportivi²³ si rende necessaria la compilazione del Prospetto G presente nel quadro SH.</p>
QUADRI ST ED SV	<p>Con riferimento ai quadri ST e SV, per la compilazione dei singoli rigi, da campo 1 "Periodo di riferimento" a campo 14 "Data di versamento", risultano confermate le istruzioni degli anni scorsi.</p>

²⁰ ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973.

²¹ ai sensi del D.Lgs 241/1997.

²² di cui all'art. 39-bis D.L. 48/2023.

²³ art. 30 del D.P.R. 00/1973 in forza del comma 6-quater, art. 36 del suddetto decreto legislativo di riforma.

Per quanto riguarda il **campo 10 "Note"** si fa notare che, ai tradizionali codici alfabetici identificativi di particolari situazioni di versamento delle ritenute operate, si sono aggiunti **tre codici numerici** (1, 2 e 3) volti a segnalare **ipotesi sospensive** che hanno interessato **ritenute e trattenute**, operate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, il cui **versamento** (per effetto della sospensione) è stato **effettuato** in via **differita** rispetto all'ordinaria scadenza ma, comunque, **integralmente** entro il suddetto periodo d'imposta.

Codice 1	dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 01.05.2023 e il 31.08.2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 01.05.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana , indicati nell'Allegato 1 del D.L. 61/2023
Codice 2	dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 02.11.2023 e il 17.12.2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 02.11.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni delle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato , indicati nell'Allegato A del D.L. 145/2023
Codice 3	dati del versamento che doveva essere effettuato nel periodo compreso tra il 04.07.2023 e il 31.07.2023 dai sostituti di imposta che, alla data del 04.07.2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia , per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28.08.2023

GENERAZIONE TERRA: DOMANDE DAL 30 OTTOBRE 2024

Con un comunicato stampa, ISMEA ha informato della pubblicazione delle regole per [Generazione Terra 2024](#).

La misura finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni da parte di giovani di età non superiore a 41 anni che intendono:

- ◆ **ampliare la superficie della propria azienda agricola,**
- ◆ **avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura,** in qualità di capo azienda.

L'intervento finanziario prevede fino a:

1. 1.500.000 euro, in caso di Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza;
2. 500.000 euro, in caso di Giovani startupper con titolo.

Le domande possono essere **presentate dal 30 ottobre** sul portale ISMEA

Nella tabella di seguito riepiloghiamo i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

GENERAZIONE TERRA: DOMANDE DAL 30 OTTOBRE 2024			
BENEFICIARI	<p>In generale, i soggetti beneficiari della misura Generazione Terra 2024 sono:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Giovani imprenditori agricoli (41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda) che risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ iscritti con la qualifica di IAP alla gestione previdenziale agricola da almeno due anni, rispetto alla data della presentazione della domanda, ◆ cittadini dell'Unione Europea, ◆ residenti in Italia da almeno due anni. </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Iniziativa agevolabile:</p> <p>a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda,</p> <p>b) consolidare la superficie della propria azienda mediante</p> </td> </tr> </table>	<p>Giovani imprenditori agricoli (41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda) che risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ iscritti con la qualifica di IAP alla gestione previdenziale agricola da almeno due anni, rispetto alla data della presentazione della domanda, ◆ cittadini dell'Unione Europea, ◆ residenti in Italia da almeno due anni. 	<p>Iniziativa agevolabile:</p> <p>a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda,</p> <p>b) consolidare la superficie della propria azienda mediante</p>
<p>Giovani imprenditori agricoli (41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda) che risultino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ iscritti con la qualifica di IAP alla gestione previdenziale agricola da almeno due anni, rispetto alla data della presentazione della domanda, ◆ cittadini dell'Unione Europea, ◆ residenti in Italia da almeno due anni. 	<p>Iniziativa agevolabile:</p> <p>a) ampliare la superficie della propria azienda mediante l'acquisto di un terreno, confinante o funzionalmente utile con la superficie già facente parte dell'azienda agricola condotta in proprietà, affitto o comodato, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda,</p> <p>b) consolidare la superficie della propria azienda mediante</p>		

	<p>ISMEA interviene anche in favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Società considerate giovani in quanto amministrate da un giovane IAP, ◆ società non organizzate in forma cooperativa, partecipate anche in maggioranza per quote da giovani. <p> In questi casi, è necessario che la qualifica di giovane sia attribuibile in capo alla Società richiedente per almeno i due anni precedenti la presentazione della domanda di accesso alla misura. Anche se la titolarità della Società stessa è cambiata nel corso del predetto biennio.</p>	<p>l'acquisto di un terreno già condotto dal richiedente, con una forma contrattuale quale il comodato o l'affitto, da almeno due anni alla data di presentazione della domanda.</p>
	<p>Giovani startupper con esperienza (GSE) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) giovani (età non superiore a 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda), b) cittadini dell'Unione Europea, c) residenti in Italia da almeno due anni, d) iscritti per almeno due anni nel quinquennio precedente con un numero complessivo di giorni non inferiore a 102, alla data di presentazione della domanda a: <ol style="list-style-type: none"> 1. INPS in qualità di coadiuvante agricolo, 	<p>Iniziativa agevolabile:</p> <p>acquisto di un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 2. gestione separata INPS in qualità di collaboratore, 3. gestione dei lavoratori dipendenti INPS come dirigente, quadro, impiegato agricolo o operaio agricolo, 4. gestione separata ENPAIA per i periti agrari o per gli agrotecnici, 5. EPAP per i dottori agronomi e forestali. 	
	<p>Giovani startupper con titolo (GST) ancorché privi di esperienza in campo agrario, per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Giovani: età non superiore a 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda, b) cittadini dell'Unione Europea, c) residenti in Italia da almeno due anni, d) non ancora imprenditori agricoli, e) che abbiano conseguito almeno uno dei seguenti titoli di studio: <ol style="list-style-type: none"> a. diploma rilasciato da istituto tecnico agrario e professionale per l'agricoltura, b. diploma di laurea triennale o magistrale. 	<p>Iniziativa agevolabile: acquisto di un terreno destinato ad essere utilizzato per una nuova iniziativa imprenditoriale agricola condotta dal giovane startupper.</p>
<p>Come chiarito nella guida ISMEA della misura, il Giovane startupper dovrà presentare la domanda di accesso alla misura in qualità di:</p>		

	<p>a) titolare di impresa agricola individuale,</p> <p>b) rappresentante legale di società agricola costituita da non più di sei mesi.</p> <p>In alternativa, dovrà impegnarsi a costituire tale soggetto giuridico entro i tre mesi successivi alla determinazione di concessione del finanziamento.</p> <p>In nessun caso, il Giovane startupper potrà chiedere l'accesso allo strumento per una impresa agricola individuale o per una società agricola costituite da oltre sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.</p>				
<p>LA MISURA: IN COSA CONSISTE</p>	<p>In generale, la misura finanzia il 100% del prezzo di acquisto di terreni. Attenzione va prestata al fatto che il valore massimo del finanziamento è proposto in:</p> <table border="1" data-bbox="427 887 1439 1048"> <tr> <td data-bbox="427 887 751 987">1.500.000 euro</td> <td data-bbox="759 887 1439 987">Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 999 751 1048">500.000</td> <td data-bbox="759 999 1439 1048">Giovani startupper con titolo</td> </tr> </table> <p>Come chiarito, nel limite non sono compresi oneri quali spese notarili, tasse, imposte od altre voci analoghe.</p> <p>Per l'attuazione degli interventi fondiari, ISMEA stanZIA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 35 milioni di euro destinati a Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza per operazioni fondiarie localizzate nel Centro-nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto, Lazio, Marche, Toscana e Umbria), 35 milioni di euro destinati a Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza per operazioni fondiarie localizzate nel Sud-isole (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). 10 milioni di euro destinati ai Giovani startupper con titolo 	1.500.000 euro	Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza	500.000	Giovani startupper con titolo
1.500.000 euro	Giovani imprenditori agricoli e Giovani startupper con esperienza				
500.000	Giovani startupper con titolo				
<p>MODALITÀ DI ACCESSO</p>	<p>Per accedere alla misura, il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in via telematica, utilizzando la modulistica disponibile sul portale ISMEA.</p> <p>I documenti che devono essere presentati ai fini della domanda sono:</p> <table border="1" data-bbox="427 1787 1439 1839"> <tr> <td data-bbox="427 1787 496 1839">1</td> <td data-bbox="504 1787 1439 1839">Domanda di finanziamento per l'accesso allo strumento</td> </tr> </table>	1	Domanda di finanziamento per l'accesso allo strumento		
1	Domanda di finanziamento per l'accesso allo strumento				


2	Offerta e consenso alla vendita da parte del/dei venditori, contenente la specifica dei terreni oggetto di acquisto
3	Business Plan, con indicazione dei dati aziendali prospettici di natura economica e finanziaria
4	Relazione notarile ventennale, al fine di accertare l'assenza di formalità pregiudizievoli sul fondo oggetto di acquisto
5	Certificato di destinazione urbanistica del fondo oggetto di acquisto, per la verifica della destinazione agricola dello stesso

L'Utente, per presentare la domanda deve:

1. accreditarsi al [portale dedicato ISMEA](#). Possono registrarsi le imprese richiedenti le agevolazioni ovvero loro delegati. In questo ultimo caso, la registrazione deve essere effettuata una sola volta e può essere utilizzata per più richieste di agevolazioni, destinate a diverse imprese (soggetti deleganti).
2. compilare e presentare la domanda tramite il portale <http://portale.ismea.it>

In seguito alla presentazione della domanda, **il sistema restituisce all'Utente il codice progetto.**

L'Utente riceve all'indirizzo PEC che ha fornito in fase di compilazione, la **comunicazione di avvenuta presentazione della domanda**, corredata dall'**indicazione della data e dell'ora in cui la presentazione ha avuto luogo.**

<p>PRESENTARE LE DOMANDE</p>	<p>L'accreditamento, la compilazione e la presentazione delle domande possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno mercoledì 30 ottobre 2024 fino alle ore 12.00 del giorno venerdì 29 novembre 2024²⁴.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>L'accesso alla misura avviene secondo una procedura a sportello, con prenotazione della disponibilità fino a esaurimento della dotazione finanziaria, pertanto, le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p>
<p>STRUTTURA DELLA MISURA</p>	<p>Come indicato nelle istruzioni ISMEA, la misura consiste in alternativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nell'acquisto di un terreno da parte di ISMEA, e nella successiva assegnazione con Patto di Riservato Dominio (PRD) del medesimo terreno al richiedente. In questa fase, il richiedente assumerà l'impegno di rimborsare la somma dovuta a ISMEA entro un termine tra i quindici ed i trenta anni, 2. nella concessione di un mutuo ipotecario finalizzato all'acquisto di un terreno da parte del richiedente. <p>Il beneficiario dell'operazione dovrà:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) liquidare direttamente, in unica soluzione, il 50% degli oneri notarili dovuti, nel caso di operazioni assistite da patto di riservato dominio, per gli atti di acquisto e di riassegnazione del terreno, b) sostenere integralmente gli oneri notarili, in caso di finanziamento. <p>È previsto anche un rimborso spese forfettario pari a 500 euro per le attività di stima del terreno.</p>

²⁴ Come indicato da ISMEA, ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00

	<p>Si segnala che a garanzia dell'operazione ISMEA mantiene la proprietà del terreno mediante l'iscrizione di Patto di riservato dominio.</p>				
<p>URP</p>	<p>L'Ufficio Relazioni con il Pubblico è a disposizione dell'utenza per fornire tutte le informazioni riguardanti l'attività e i servizi offerti dall'ISMEA anche in modalità telematica.</p> <table border="1" data-bbox="427 645 1442 810"> <tr> <td data-bbox="427 645 794 707">TELEFONO</td> <td data-bbox="794 645 1442 707">+39 06 855 68 319 / +39 06 855 68 260</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 707 794 810">ORARI</td> <td data-bbox="794 707 1442 810"> lunedì e mercoledì: 9:30-13:30 e 14:30-17:00 martedì, giovedì e venerdì: 9:30-13:30 </td> </tr> </table> <p>Per comunicazioni, richieste e informazioni scrivere da un indirizzo di posta ordinaria (non certificata) all'indirizzo e-mail: urp@isMEA.it.</p> <p> Come indicato sul sito ISMEA per essere contattati direttamente dall'Urp, comunicare via e-mail il proprio recapito telefonico.</p>	TELEFONO	+39 06 855 68 319 / +39 06 855 68 260	ORARI	lunedì e mercoledì: 9:30-13:30 e 14:30-17:00 martedì, giovedì e venerdì: 9:30-13:30
TELEFONO	+39 06 855 68 319 / +39 06 855 68 260				
ORARI	lunedì e mercoledì: 9:30-13:30 e 14:30-17:00 martedì, giovedì e venerdì: 9:30-13:30				

Giuseppe Iannibelli